

UNIONE DEI COMUNI "MADONIE"

Sede Legale Comune di Petralia Soprana - Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA) Tel. 0921.684111 - Fax 0921.641050 - CF.: 96020670822 - P.IVA: 05745210822

SETTORE TECNICO

Tel. 0921.992419

PEC: settore-tecnico@pec.unionemadonie.it e-mail: settore-tecnico@unionemadonie.it

DETERMINAN, 38

Data 23/10/2020

OGGETTO:

Procedura ristretta, di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misure, contabilità, redazione della Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PIATTAFORME DI TRATTAMENTO DI BIOMASSA LIGNOCELLULOSA E AGRICOLA IN FILIERA CORTA". – Esclusione dalla gara del concorrente aggiudicatario provvisorio e aggiudicazione provvisoria al concorrente 2° classificato.

CUP: 82C19000030006 CIG: 811259010E

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO sottopone al RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO la seguente proposta di determina:

Premesso che:

- Al fine di contrastare le criticità di marginalità, declino demografico e offerta dei servizi essenziali nei Comuni delle "Aree Interne" le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate con Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 21 aprile 2017, è stato approvato il documento di Strategia d'Area "Madonie Resilienti: laboratorio di futuro" ed infine con Delibera di Giunta Regionale n.370 del 12 ottobre 2018 è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) Madonie;
- l'Unione dei Comuni "Madonie" è stata individuata quale soggetto dei Comuni dell'Area interna chiamata a sottoscrivere l'APQ per l'attuazione della Strategia d'Area in rappresentanza dei seguenti 21 comuni aderenti: Aliminusa, Alimena, Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni;
- in forza del suddetto accordo sono in capo all'Unione l'attivazione delle risorse necessarie per l'attuazione del piano degli investimenti composto, alla data odierna da 23 schede intervento denominate AIMA (Area Interne Madonie) seguito da un numero identificativo dell'area di intervento e con eventuale lettera in caso di sotto intervento, tant'è che nel caso di specie il numero complessivo di interventi da attuare sono 37 per un importo complessivo di €. 39.059.076,20;
- il predetto APQ prevede anche la scheda d'intervento n.19 "Realizzazione di una rete di piattaforme per il trattamento di biomassa lignocellulosica e agricola di filiera corta" inserita nel citato APQ Madonie per un finanziamento di €. 3.000.000 a valere sulla Linea di Intervento 4.5.2 del PO FESR 2014/2020 (Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse) in relazione a n.6 piccoli impianti localizzati nei Comuni di Aliminusa, Castellana Sicula, Collesano, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Sclafani Bagni;
- > per attuare l'intervento in questione necessita predisporre il progetto definitivo ed esecutivo, previo conferimento dell'incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misure, contabilità, redazione della

Relazione Geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudo tecnicoamministrativo e statico delle strutture;

- L'Unione dei Comuni Madonie, il Supervisore indipendente (AMAPOLA) ed i partecipanti alla gara di che trattasi hanno sottoscritto per il presente appalto il Patto di integrità attraverso il quale i sottoscrittori si vincolano al rispetto di condotte improntate a principi di legalità e trasparenza nelle varie fasi della procedura di evidenza pubblica e di esecuzione del contratto;
- > con tale accordo, in particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - prevenzione e contrasto al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata;
 - prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nel comportamento degli operatori economici;
 - sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione di criteri di comportamento orientati all'integrità, alla responsabilità e alla trasparenza reciproca;
 - rafforzamento delle forme di civic engagement e, più in generale, della consapevolezza del ruolo della società civile destinataria di nuovi strumenti di rendicontazione, trasparenza e comunicazione;
- ➤ con propria determinazione a contrarre n° 1 del 22/11/2019 si è proceduto ad indire la proceduta ristretta, di che trattasi, previa manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b)del D.Lgs. n. 50/2016;
- ➤ a seguito della manifestazione di interesse e previo sorteggio pubblico si sono individuati gli operatori da invitare, giusto verbale del 22/01/2020 ed in data 24/01/2020 sono stati diramati i relativi inviti con scadenza di presentazione delle offerte per le ore 12,00 del 14/02/2020;
- Con verbale di gara del 24 Giugno 2020 e dagli atti di gara la commissione aggiudicatrice propone l'aggiudicazione provvisoria del presente appalto alla Società di Ingegneria SRLS avendo conseguito il punteggio di 90,165 punti e per un importo, al netto del ribasso del 35,50%, di € 94.825,86 (diconsi euro novantamilaottocentoventicinque/86) oltre IVA e CNPAIA prevista per legge, segue in graduatoria con il punteggio complessivo pari a 82,394 la società TECHNOSIDE SRL, con sede legale in Gravina di Catania (CT) via Madonna di Fatima n. 14, C.F. e P. IVA.: 04057740872 che ha offerto il ribasso del 20%.
- Con il predetto verbale si dava mandato al RUP di effettuare le opportune verifiche amministrative di rito circa il possesso dei requisiti dichiarati e la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario;
- in esito alle verifiche condotte dal RUP sono emerse, a carico del Direttore Tecnico della predetta Società, nella persona dell'Ing.

 , dei reati non dichiarati ed un carico pendente, così come certificati dalla competente Autorità Giudiziaria.
- Con nota Prot. N. 427 del 09/09/2020 si chiedevano alla Società informazioni circa le fattispecie e le modalità di commissione del reato, e le motivazione per le quali gli stessi reati fossero stati omessi dalle dichiarazioni previste dalla modulistica di gara relativa alla fase di presentazione della busta amministrativa e del relativo allegato denominato "Mod. 3 Dichiarazione integrativa art.80 altri soggetti", tenuto conto anche che l'appalto di che trattasi è assoggettato al Patto di Integrità che ha l'obbiettivo di «sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione di criteri di comportamento orientati all'integrità, alla responsabilità e alla trasparenza reciproca.
- Della precitata nota s'informava anche Amapola, soggetto supervisore per il rispetto del Patto di Integrità;
- Con nota del 10/09/2020 la Società dava riscontro alla precitata richiesta chiarimenti sulla posizione del Direttore Tecnico Ing. , asserendo che i reati riportati nel Casellario Giudiziario si riferiscono esclusivamente a reati in materia ambientale e non attinenti alla materia dell'appalto di gara. Inoltre comunicava che dal 23/05/2020 l'Ing. era cessato dalla carica di Direttore Tecnico, nominando il nuovo Direttore Tecnico nella persona dell'Ing. (moglie dell'Ing.).
- > Con nota del 18 settembre 2020 Amapola nel ruolo di supervisore indipendente di monitoraggio nell'ambito del Progetto europeo di sperimentazione del Patto di integrità e in base a quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 5 comma

3 del Patto di integrità stesso, sottoscritto il 18/10/2019 relativo alla procedura in oggetto, poneva all'attenzione dell'Unione dei Comuni Madonie, in qualità di stazione appaltante, alcuni elementi da presidiare attentamente poiché potenziali portatori di un deficit di integrità e trasparenza.

- Con nota Prot. N. 466 del 25/09/2020 che si richiama integralmente quale parte integrante del presente provvedimento questa stazione appaltante Comunicava attraverso il portale Appalti & Contratti, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara di che trattasi la ditta con conseguente scorrimento di graduatoria, assegnando alla srls un termine di presentazione di memoria difensiva per contestare le ragioni a supporto della preannunciata decisione dell'Amministrazione, ragioni di cui di seguito si riportano alcuni stralci:
 - 1. Sebbene i trascorsi penali dell'Ing. non riguardino reati contemplati dall'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, questi avrebbero comunque dovuto essere correttamente comunicati nello spazio libero appositamente predisposto nella modulistica di gara (modello 3) relativa alla dichiarazione ex art. 80 medesimo. Tale omissione, non ha consentito alla Commissione di Valutazione di apprezzare compiutamente l'integrità dell'impresa così come previsto dall'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
 - 2. Nella nota di riscontro (del 10/09/2020) si comunicava la cessazione dell'Ing. dall'incarico di Direttore tecnico della srls e della sua sostituzione con l'Ing. , comunicazione che non è avvenuta spontaneamente ma è stata effettuata solo nel momento in cui questa Amministrazione ha richiesto specifici chiarimenti circa le vicende processuali penali dell'Ing. e per altro senza accompagnare la stessa della necessaria dichiarazione e documentazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da modello 3 predisposto dalla stazione appaltante. [omissis] ... si è appreso che l'Ing. sarebbe stato raggiunto da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Penale di Palermo (a cui è stata data esecuzione il 21/05/2020) di divieto temporaneo ad esercitare attività professionali, imprenditoriale e pubblici uffici in quanto indagato, in qualità di membro di commissione di gara, nell'ambito di una più ampia indagine per corruzione negli appalti pubblici che riguardano l'ASP 6 di Palermo
 - 3. Da verifiche svolte risulta inoltre che la nuova Direttrice tecnica indicata nella nota del 10/09/2020 della Srls, ovvero l'Ing., sia la moglie del precedente Direttore Ing., ove, infatti, la stessa è residente in Palermo, Via Ragusa n. 22, presso la stessa abitazione dei figli Francesco e Giulia e del marito così come risultante dalla visura camerale trasmessa il 10/09/2020.

 La circostanza in esame pone un ulteriore elemento di valutazione ove il rapporto di coniugio tra Direttore tecnico inibito dall'esercizio dell'attività professionale () e la nuova Direttrice (. Tale circostanza non può che lasciare dubbi sul fatto che l'ing. possa anche se non ufficialmente proseguire nello svolgimento d'attività nell'ambito del delicato incarico assegnato nel quadro delle azioni di sviluppo locale previste dalla SNAI "Madonie resilienti: Laboratorio di futuro";
 - 4. con la sottoscrizione del predetto Patto di integrità, codesto Operatore Economico: si è vincolato «al rispetto di condotte improntate a legalità e trasparenza» assumendo esso stesso l'obbiettivo di «sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione di criteri di comportamento orientati all'integrità, alla responsabilità e alla trasparenza reciproca» (cfr. Premesse Patto di integrità); si è impegnato a «promuovere misure organizzative interne per prevenire la corruzione e sviluppare l'integrità nella propria organizzazione» (cfr. Patto di integrità, art. 2, co. 2); - ha ribadito di «non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d. Igs. 50/2016» ed ha assunto l'impegno a comunicare alla Stazione appaltante «l'eventuale coinvolgimento in procedimenti penali relativi ai reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, seppur non definitivamente accertati» e a comunicare alla Stazione appaltante «le eventuali azioni intraprese a seguito di tali procedimenti penali o accertamenti in corso di violazioni» (cfr. Patto di integrità, art. 2, co. 4). Per quanto sopra riportato, questa Stazione appaltante ravvisa che la condotta dell'Operatore economico in indirizzo non è stata improntata a legalità e trasparenza, né che l'Operatore economico sia stato capace di assumere l'obbiettivo di «sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione di criteri di comportamento orientati all'integrità, alla responsabilità e alla trasparenza reciproca».
- Con nota del 03/10/2020 la ditta attraverso il Portale Appalti & Contratti trasmette la memoria difensiva corredata da relativi allegati adducendo quanto segue:
 - La nota di avvio del procedimento di esclusione della gara appare totalmente destituita in fatto ed in diritto;

- l'omessa dichiarazione, oggi rilevata e ingiustamente contestata, non era assolutamente frutto di una strategia atta ad inquinare il corretto svolgimento della gara in questione (anche perché, in considerazione dei poteri di verifica in capo alla stazione appaltante, non vi era alcun plausibile motivo di voler nascondere delle informazioni di facile reperibilità) ma, anzi, rappresenta un inconsapevole affidamento di una circostanza totalmente ininfluente ai fini della medesima procedura gara.
- La nuova formulazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice degli appalti, del resto deve trovare applicazione secondo un criterio di interpretazione sistematica delle norme, e secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non pregiudicare ingiustificatamente la partecipazione dei concorrenti alla procedura.
- la mancata "tempestiva" comunicazione alla stazione appaltante della sostituzione del Direttore tecnico contrariamente a quanto rappresentato, è dipesa unicamente da una semplice distrazione da parte della scrivente società. Dimenticanza che, inevitabilmente, ha comportato anche il mancato tempestivo deposito della consequenziale dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 a firma del nuovo Direttore Tecnico che, ad ogni buon conto, oggi si trasmette. Nulla di più!!!
- L'Unione Madonie senza alcun riscontro probatorio e senza alcuna specifica indagine al riguardo, fonda un proprio erroneo convincimento sulla base della semplice lettura di un articolo di stampa. In particolare, proprio grazie all'articolo di stampa, la stazione appaltante rappresenta di aver potuto conoscere (seppur non comunicati dall'operatore economico) i motivi legali del cambio di Direttore tecnico. Tale (erronea) convinzione, alla luce di un'asserita centralità del soggetto in questione, (il) legittima la stazione appaltante a considerare di non poco conto la dedotta omissione, di mancata (tardiva) comunicazione dei motivi della sostituzione del Direttore tecnico, e come tale suscettibile di avvalorare l'intrapreso procedimento di esclusione. Sic !!!
- La asserisce che la misura interdittiva applicata all'Ing. , ai sensi dell'art. 290 c.p.c., ineriva, unicamente, al divieto di esercitare attività di impresa e/o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e di esercitare l'attività di componente di commissione di gara per la durata di un anno nonché quella della sospensione dell'esercizio di pubblici uffici o servizi per la stessa durata e, non, come erroneamente evidenziato nella nota di avvio del procedimento, al divieto di esercitare attività professionali.
- La mancata inibizione alle attività professionali dell'Ing. , legittimava pienamente lo stesso a espletare, comunque, la funzione di tecnico della S.r.l.s. e tra l'altro Il provvedimento interdittivo, è stato ANNULLATO, con provvedimento del 23 luglio 2020, dal Tribunale di Palermo in sede di Riesame, limitatamente al divieto di esercitare attività di impresa e/o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese. Circostanza, quest'ultima, che denota la marginalità della posizione riferibile all'Ing. anche nell'ambito dell'indagini in questione.
- L'affermazione sul fatto che l'ing. , visto il rapporto di coniugio con il Rappresentante legale e con il nuovo Direttore tecnico, possa anche se non ufficialmente proseguire nello svolgimento d'attività nell'ambito del delicato incarico assegnato rappresenta una vera e propria illazione da parte della stazione appaltante la quale, non solo, insinua delle circostanze assolutamente inesistenti ma, per di più, mortifica palesemente la professionalità di entrambi i Professionisti, in questione, provocando un enorme danno all'immagine degli stessi nonché della società.
- La Società Srls si riserva, sin d'ora, ogni opportuna valutazione al fine di tutelare gli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nelle opportune sedi, ed evidenzia, come il presunto "ulteriore elemento di valutazione" non viola alcun disposto di legge e non rileva alcun grave illecito professionale che possa aver influito ai fini di un corretto espletamento della gara.
- le superiori circostanze non possono essere assolutamente condivise, non solo, per l'anomalia dell'iter procedimentale seguito ma anche e soprattutto per un evidente travisamento dei fatti posti alla base della medesima erronea convinzione e pertanto fa espressa riserva di tutelare ogni legittimo interesse nelle sedi ritenute più opportune ed invita l'Amministrazione a voler desistere dall'adozione della determina di esclusione e scorrimento della graduatoria,

Esaminate le difese addotte dalla ditta si ritiene che **non** siano state **superate le ragioni a supporto dell'esclusione dalla gara e dello scorrimento della graduatoria** per le seguenti **plurime** ragioni in fatto ed in diritto:

A. s'è detto che con la sottoscrizione del predetto Patto di integrità, l'Operatore Economico:

- s'è vincolato «al rispetto di condotte improntate a legalità e trasparenza» assumendo esso stesso l'obiettivo di «sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione di criteri di comportamento orientati all'integrità, alla responsabilità e alla trasparenza reciproca» (cfr. Premesse Patto di integrità);
- s'è impegnato a «promuovere misure organizzative interne per prevenire la corruzione e sviluppare l'integrità nella propria organizzazione» (cfr. Patto di integrità, art. 2, co. 2).
- ha ribadito di «non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs. 50/2016» ed ha assunto l'impegno a comunicare alla Stazione appaltante «l'eventuale coinvolgimento in procedimenti penali relativi ai reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, seppur non definitivamente accertati» e a comunicare alla Stazione appaltante «le eventuali azioni intraprese a seguito di tali procedimenti penali o accertamenti in corso di violazioni» (cfr. Patto di integrità, art. 2, co. 4);
- La <u>ha pacificamente violato l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante</u> «<u>l'eventuale coinvolgimento in procedimenti penali relativi ai reati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, seppur non definitivamente accertati</u>» ove, infatti, è documentale che la società non abbia effettuato tale comunicazione nel maggio 2020 quando l'Ing. , all'epoca suo Direttore tecnico, veniva addirittura attinto dalla misura del G.I.P. del Tribunale di Palermo 15 maggio 2020 ex artt. 289-290 c.p.p.. del divieto di esercitare attività di impresa e/o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese e di esercitare l'attività di componente di commissione di gara per la durata di un anno, nonché quella della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi per la stessa durata.

L'ora contestata mancata comunicazione non è stata, neppure, effettuata in occasione della richiesta di chiarimenti sui precedenti penali dell'Ing. di cui alla nota Prot. n. 427 del 09/09/2020 ove, infatti, nel riscontrare tale nota la , specificamente interpellata sulle vicende giudiziarie - all'epoca note - del suo Direttore tecnico, si limitava a comunicare che dal 23/05/2020 l'Ing. era cessato dalla relativa carica e che in sua sostituzione era stata nominata l'

Non è verosimile - come afferma nella sua memoria - che la mancata tempestiva comunicazione sul punto sia "dipesa unicamente da una semplice distrazione" ove, al contrario, è evidente la <u>volontà di non effettuare tale comunicazione che era obbligatoria in base agli atti di gara, tra cui è compreso il Patto d'Integrità.</u>

Del resto, <u>l'omissione dichiarativa è ancor oggi attuale</u> poiché, a fronte della contestazione della Stazione appaltante di coinvolgimento dell'Ing.

- quale indagato - nell'indagine per corruzione (artt. 318-319 c.p.) negli appalti pubblici dell'ASP 6 di Palermo, la non ha negato la puntuale contestazione, perciò divenuta pacifica, bensì ha assunto un atteggiamento poco chiaro, avendo deciso di non illustrare precisamente la posizione dell'Ing. nell'ambito del predetto procedimento penale e fornendo pochi documenti dai quali è - comunque - dato comprendere che tra i reati contestati agli indagati (molti dei quali, addirittura, attinti dai pesanti provvedimenti di arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere) vi sia, anche, l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

E', perciò, davvero singolare che la non abbia volontariamente comunicato - in violazione del già detto obbligo derivante dagli atti di gara, tra cui il Patto d'Integrità - gli elementi del procedimento penale in esame e, però, lamenti il fatto che la Stazione appaltante abbia appreso la relativa notizia dagli organi di stampa i quali indicano, tra i reati in contestazione ai vari indagati, anche l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), la rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e la turbata libertà degli incanti (art. 353-353-bis c.p.).

tenta di sostenere che l'ora contestata mancata comunicazione sia dipesa dal fatto che la misura interdittiva applicata all'Ing. sia stata annullata e che, in ogni caso, "la mancata inibizione" - per opera della predetta misura interdittiva - "alle attività professionali dell'Ing. legittimava pienamente lo stesso a espletare, comunque, la funzione di tecnico" della società.

Le considerazioni della sono erronee.

La misura interdittiva applicata all'Ing. è stata solo parzialmente annullata ove, infatti, essa è stata confermata dal Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, 23 luglio 2020, nella parte in cui sono stati disposti il divieto d'esercitare l'attività di componente di commissione di gara per la durata di un anno, nonché la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi per la stessa durata.

La conferma, in sede di riesame, della misura interdittiva - contrariamente a quanto asserisce - non denota affatto l'invocata "marginalità della posizione riferibile all'Ing. " ove, infatti, tale conferma non può che essere derivata da una valutazione dell'Autorità giudiziaria di gravità degli indizi di colpevolezza (ex art. 273, co. 1, c.p.p..) a carico dell'indagato.

Inoltre, la <u>confermata sospensione dell'Ing.</u>
<u>art. 289 c.p.p..</u> rendeva e rende ancor più stringente l'obbligo di comunicazione ora esaminato ove, negli atti di partecipazione alla gara di , all'Ing. sono assegnati - in caso d'affidamento del contratto - i compiti di direzione dei lavori, contabilità e collaudi.

E' noto che tra la P.A. ed il direttore dei lavori o il collaudatore esista un rapporto di servizio «senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente stesso, atteso che costoro, in considerazione dei compiti e delle funzioni loro devoluti, comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione, devono ritenersi funzionalmente e temporaneamente inseriti nell'apparato organizzativo della P.A. che ha conferito loro l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa» (Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2016, n. 6022).

Dunque, la sospensione dell'Ing. dall'esercizio di pubblici uffici o servizi impediva ed impedisce a questi di svolgere la <u>funzione pubblica di direttore dei lavori e/o collaudatore</u>.

La ha accettato «senza riserve tutti gli obblighi e gli impegni elencati nello stesso [n.d.r. Patto d'integrità], ivi comprese le sanzioni in caso di violazione, comprese quelle previste per la fase di esecuzione del contratto aggiudicato» (cfr. Patto di integrità, art. 2, co. 3) ed ha accettato «che nel caso si accerti il mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del PI, la Stazione appaltante applichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le seguenti sanzioni: [omissis] c. esclusione del concorrente dalla procedura di gara» (cfr. Patto di integrità, art. 2, co. 3).

Tenuto conto che l'omissione dichiarativa qui contestata ha gravemente violato il rilevantissimo principio di trasparenza a cui i concorrenti si sono impegnati con la sottoscrizione del Patto d'integrità, la Stazione appaltante, avendo garantito adeguato contraddittorio, ritiene che l'esclusione dalla gara sia sanzione proporzionale rispetto alla gravità della violazione commessa (cfr. Patto di integrità, art. 11, co. 2).

La trasparenza è elemento fondante d'un rapporto contrattuale corretto sicché la sua violazione, già in fase di gara, lede *ab origine* la fiducia delle parti contraenti.

B. Nei suoi atti di partecipazione alla gara afferma di essere «l'evoluzione dello Studio di Ingegneria Ambientale , dell'Ing. , fondato nel 1986, il quale si occupa da più 30 anni di consulenza e progettazione nel campo dei rifiuti, delle bonifiche di siti inquinati e di ambiente in generale. Lo studio vanta nel corso della sua trentennale attività più di 300 prestazioni tecniche di settore (consulenze, progettazioni, direzioni lavori, ecc.) nei confronti di amministrazioni pubbliche, e altrettante nei confronti di imprenditori privati, avendo nel corso degli anni saputo adattare la propria offerta di servizi».

La concorrente, in definitiva, valorizza l'Ing. come sua figura centrale - di cui peraltro sfrutta la pregressa esperienza ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità per la partecipazione alla gara - ove, del resto, la società è interamente di proprietà della famiglia di quest'ultimo e la sua sede legale, sita in Palermo, Via Enrico Albanese n. 90, è proprio presso lo studio professionale dell'Ing.

I precedenti penali (sia quelli ormai decisi con provvedimenti definitivi sia i due attualmente ancora in corso, tra cui rientra anche quello di cui alla precedente lettera A) dimostrano l'esistenza di <u>illeciti professionali gravi della</u> poiché essi documentano <u>comportamenti</u> del suo ex Direttore tecnico <u>contrari a</u> doveri stabiliti da norme penali poste a tutela dell'ambiente e della Pubblica Amministrazione.

nega l'esistenza di gravi illeciti professionali sul presupposto della lieve entità e risalenza nel tempo dei reati, tuttavia tale considerazione si ritiene erronea.

Gli <u>illeciti penali in materia ambientale sono plurimi</u>, risalgono a <u>pochi anni fa</u> ed attengono a <u>violazioni ripetute commesse proprio nell'esercizio d'attività professionale</u>, al pari della <u>grave e recentissima violazione professionale oggetto d'accertamento nel procedimento penale attualmente pendente presso il Tribunale di Palermo R.g.n.r. 16541/2017.</u>

ha comunicato - tardivamente e senza spiegarne le ragioni - la sostituzione del suo Direttore tecnico (vedasi art. 3, co. 2-3-4 d.m. 2 dicembre 2016, n. 263), così ritenendo di poter superare ogni contestazione attinente all'esistenza di **gravi illeciti professionali** della società.

Premessa l'impossibilità per la Stazione appaltante di comparazione dei profili professionali del vecchio e nuovo Direttore tecnico a causa di mancate comunicazioni e produzioni sul punto della (impossibilità avente inevitabili conseguenze sulla valutazione di persistenza della prima posizione in graduatoria della società in parola), si ritiene comunque che tale **sostituzione** non spieghi l'effetto sperato.

E ciò perché s'è limitata ad una **generica comunicazione** sul punto che però - in assenza di una più puntuale spiegazione - **non ha modificato la sua offerta in sede di gara**, offerta in cui **all'Ing.** (che era ed è - in assenza di contraria comunicazione sul punto - socio attivo della società) vengono assegnati - in caso d'affidamento del contratto - **i compiti di direzione dei lavori, contabilità e collaudi**.

Compiti che, ad oggi, il medesimo Ing. - quale socio attivo della - non può, però, svolgere per le ragioni indicate al precedente punto A e derivanti dalla misura interdittiva *ex* art. 289 c.p.p..

Del resto, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario delle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza della progettazione, direzione dei lavori, supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il relativo incarico deve essere «espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta» (art. 24, co. 5, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Tra l'altro, - proprio nella sua domanda di partecipazione alla gara - aveva addirittura comunicato che «il professionista incaricato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice degli Appalti, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, e deputato all'interfaccia con la committenza è l'Ing. nato a Polizzi Generosa (PA) il 23/06/1957 e residente a Palermo in via Ragusa, 22, codice Fiscale DMR GPP 57H23G 792E, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3597 dal 1983».

Incarico quest'ultimo che non è dato capire se sia stato assunto dall'Ing.

dei compiti di direzione dei lavori, contabilità e collaudi - in capo all'Ing.

o sia rimasto - al pari quale socio attivo della società.

I sopra contestati gravi illeciti professionali della (preesistenti all'avvio della gara e anche sopravvenuti) impediscono l'aggiudicazione definitiva del contratto in favore di tale operatore economico poiché evidenziano un deficit d'affidabilità dell'operatore economico che deve, perciò, essere escluso *ex* art. 80, co. 5, lett. c, e co. 6, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

c. s'è, inoltre, resa autrice d'una ulteriore violazione, ovverosia d'una omissione dichiarativa relativa ai precedenti penali (provvedimenti definitivi e carico pendente) in materia ambientale del suo Direttore Tecnico Ing. .

La società respinge la contestazione sostenendo che la disciplina di gara e la relativa modulistica richiedesse solo la dichiarazione d'assenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 80, co. 1 e 2, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'assunto è erroneo poiché proprio l'art. 12 dell'Avviso Pubblico del 22 dicembre 2019 - espressamente richiamato nella memoria di - prevedeva più in generale che la domanda di partecipazione dovesse contenere la dichiarazione di «essere in possesso dei requisiti dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/16 da parte

di tutti i soggetti interessati».

Previsione che, peraltro, ricalca l'analoga clausola di gara contenuta nell'art. 2, co. 4, del Patto d'integrità richiamato al precedente punto A.

Rientra nel concetto di "grave illecito professionale" qualunque condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, che si riveli contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa e che risulti in grado di mettere in dubbio l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico.

Le condanne per reati diversi da quelli previsti dall'art. 80, co. 1, d. lgs. n. 50 del 2016, possono in sostanza assumere rilevanza *ex* art. 80, co. 5, lett. c, dello stesso decreto.

In presenza d'una regola della *lex specialis* che imponeva la dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non esisteva in capo all'impresa alcuna facoltà di scelta dei reati da indicare, sussistendo al contrario un principio d'onnicomprensività della dichiarazione che doveva essere, dunque, completa nell'attestazione del possesso dei requisiti d'ordine generale e doveva contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, essendo tale valutazione di competenza esclusiva della Stazione appaltante.

L'omissione delle condanne in esame (che - come visto al precedente punto B - costituiscono fatti integranti "gravi illeciti professionali") riguarda "informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" e comporta l'esclusione dalla gara ex art. 80, co. 5, lett. c-bis).

A ciò s'aggiunga che negli atti di gara presentati da esiste addirittura l'espressa dichiarazione dell'operatore economico d'assenza di gravi illeciti professionali (Allegato 4). E ciò costituisce, sotto diverso angolo visuale, produzione di "informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" la quale comporta, comunque, l'esclusione dalla gara ex art. 80, co. 5, lett. c-bis).

VISTI:

- ➤ la Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni "Madonie" n.11 del 14/03/2019 con la quale il Geom. Pietro La Placa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016;
- il regolamento sul funzionamento della C.U.C approvato con delibera del consiglio dell'Unione n° 13 del 23/07/2019;
- ➤ la Delibera dell'Unione dei Comuni "Madonie" n. 30 del 12/11/2019 con la quale nomina Responsabile del settore tecnico dell'Unione dei Comuni "Madonie" il PhD. Ing. Conoscenti Pietro;
- ➤ II Decreto Leg.vo n. 50/2016;
- Il Patto di integrità sottoscritto anche dall'operatore economico.
- ➤ II D.P.R. 207/2010;
- La LR 12/2011, LR 1/2017
- ➤ Il D.L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Per quanto sopra riportato

PROPONE

- 1) Di escludere dal procedimento di gara la società srls per le ragioni diffusamente trattate ai precedenti punti A, B e C;
- 2) Per gli effetti di cui al precedente punto 1, aggiudicare provvisoriamente l'appalto di che trattasi al 2° classificato ovvero alla società TECHNOSIDE SRL, con sede legale in Gravina di Catania (CT) via Madonna di Fatima n. 14, C.F. e P. IVA.: 04057740872 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 82,394 punti, che ha offerto il ribasso del 20% e pertanto per un importo al netto di € 117.613,46 oltre IVA e CNPAIA prevista per legge.

- 3) Trasmettere, a mezzo portale telematico della gara in questione, il presente atto alle Società srls e Tecnoside srl;
- 4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016 e smi, l'aggiudicazione definitiva sarà efficace all'esito positivo in ordine alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 6) Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Sicilia Palermo entro i termini di legge Petralia Soprana lì, 23/10/2020



Firmato digitalmente da II RUP
Geom. La Placa Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal RUP, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale N. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- il D. L.gs. 267/00 in materia di disciplina delle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la deliberazione n° 30 del 12/11/2019 di nomina responsabile del Settore Tecnico Unione Madonie il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal RUP;
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
- 4) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) È inserita nel registro delle determine tenuto presso l'Ente;
 - c) Sarà pubblicata:
 - all'albo Pretorio on-line dell'Unione Madonie per gg 15 consecutivi;
 - nella sezione amministrazione trasparente;
 - sul sito internet dell'Unione Madonie entro i termini previsti dalla L.R. 11/2015;

Firmato digitalmente da RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

